

D. Lgs. 81 del 9.4.2008



TITOLO I - Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
Attuazione art. 1 L. 123/2007

Aggiornamento Maggio 2008

TITOLO I - Sezione V Sorveglianza Sanitaria

Definizioni - (Art. 2)

SORVEGLIANZA SANITARIA:

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

MEDICO COMPETENTE:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE inerenti la Sorveglianza sanitaria (Art. 18)

Nominare il medico competente nei casi previsti

Affidare i compiti ai lavoratori secondo capacità e condizioni di salute

Richiedere al MC l'osservanza degli obblighi



Vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità

3

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)

Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato

Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria

Invia all'ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti⁴

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso ne rilascia copia



Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori



Autocertifica al Ministero della Salute il possesso dei titoli e dei requisiti entro il 15 novembre 2008

5

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

Titoli necessari per svolgere le funzioni di medico competente:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277/ 1991;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale



- I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari
- Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare ai programmi di formazione ECM
- Viene istituito un **elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute.**

6

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

L'attività di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.



Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

7

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.



Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, di gruppi d'impresе nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

8

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)



Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (secondo modello in allegato 3B)

La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

9

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)



La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti:
 - dalla normativa vigente,
 - dalle direttive europee
 - dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.



La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva
- b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno)
- c) visita medica su richiesta del lavoratore,
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi₀ previsti

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)



Le visite mediche **non** possono essere effettuate:
a) **in fase preassuntiva (divieto prorogato al 1/1/2009)**;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.



Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono ANCHE finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.



Non è più obbligatorio conservare le cartelle sanitarie e di rischio presso la ditta. Il MC decide il luogo di custodia, concordandolo con il DDL nelle aziende con più di 15 lavoratori

11

SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA' (Artt. 41-42)

Sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica



Tutti i giudizi di idoneità devono essere comunicati per iscritto a DDL e lavoratore



Avverso tutti i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza

Il datore di lavoro in caso di inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva retribuzione e qualifica corrispondenti alle mansioni precedenti_{i2}